

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **GIRAUDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1959

**Norme sulla liquidazione della indennità di buonuscita agli ispettori forestali del ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804.**

ONOREVOLI SENATORI. — Il Corpo reale delle foreste con regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, venne trasformato da Corpo civile in Corpo militare che assunse la denominazione di milizia nazionale forestale. Il personale del nuovo organismo fu trattato in gran parte da quello del preesistente Corpo reale delle foreste.

Col regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B « sullo scioglimento della milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali » fu provveduto anche alla soppressione della milizia nazionale forestale, avendo l'articolo 17 dello stesso decreto disposto che la milizia forestale passava a « costituire con i suoi quadri il Reale Corpo delle foreste ».

Il medesimo articolo 17 stabiliva che sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sarebbero state determinate le modalità di attuazione per il ripristino del su menzionato Reale Corpo delle foreste ed i compiti ad esso assegnati.

Tali norme vennero emanate con il decreto-legge 12 marzo 1948, n. 804, che, tra l'altro, con l'articolo 17 istituì un ruolo transi-

torio nel quale furono trasferiti alcuni funzionari già ufficiali della soppressa milizia forestale collocati nella posizione ausiliaria e successivamente richiamati in servizio per effetto del regio decreto 27 giugno 1935, n. 1433, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 242, e del relativo regolamento approvato con decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2140, nonchè altri ex ufficiali del servizio permanente della stessa milizia.

Ora è avvenuto che l'Ente per la previdenza ed assistenza agli impiegati statali (E.N.P.A.S.) in sede di liquidazione della indennità di buonuscita ad alcuni funzionari del Corpo forestale dello Stato già appartenenti alla milizia forestale come ufficiali in servizio permanente effettivo e poi collocati in posizione ausiliaria, ha ritenuto di poter applicare l'articolo 8 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 395, il quale, come l'articolo 54 del testo unico 26 febbraio 1928 che esso sostituisce, si riferisce in modo esplicito a personale con « stato giuridico militare ».

È facile rilevare che nel caso in esame nessuna affinità esiste tra il personale dell'attuale Corpo forestale dello Stato e gli uffi-

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciali richiamati perchè il regio decreto 3 dicembre 1943, n. 16-B, ha condotto all'immediata applicabilità, nei confronti del personale della milizia forestale, delle disposizioni dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato ed alla abrogazione implicita delle norme proprie dello stato militare mentre, d'altra parte, per effetto del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, i funzionari dei quali si tratta non si trovano nella posizione di « richiamati », quali ufficiali — condizione *sine qua non* per l'applicabilità dell'articolo 8 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 395 — ma sono regolarmente inquadrati in un ruolo organico come personale civile in attività di servizio.

È vano anche cercare nella attuale legislazione, per il caso in esame, norme di applicazione ai fini di calcolo del servizio utile per

la liquidazione dell'indennità di buonuscita, perchè gli ex ufficiali della milizia forestale, già appartenenti al Reale Corpo delle foreste e passati poi nel nuovo Corpo forestale dello Stato, si trovano in una situazione che non ha riscontro in nessun'altra Amministrazione dello Stato, onde assimilazione e interpretazioni analogiche di norme legislative previste per casi del tutto dissimili da quello prospettato, e mai opinati, non possono che condurre a conclusioni errate o ingiuste.

Per risolvere con senso di equità le questioni relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale in parola non resta, pertanto, che provvedere con la emanazione di apposite norme contenute nel presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico*

Agli ispettori forestali già collocati a riposo e successivamente immessi nello speciale ruolo transitorio, in applicazione del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sarà liquidata o riliquidata l'indennità di buonuscita, tenendo conto dell'intero servizio co-

munque da essi prestato nel ruolo del Corpo reale delle foreste, nei ruoli della soppressa milizia nazionale forestale ed in quello del nuovo Corpo forestale dello Stato.

I singoli periodi di servizio nei vari ruoli devono, pertanto, considerarsi ricongiunti ed effettuati senza soluzione di continuità dalla data di prima nomina nel Corpo reale delle foreste.

All'atto della liquidazione, dall'ammontare della indennità spettante sarà detratta la somma eventualmente già percepita, allo stesso titolo, per precedente liquidazione.